



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Regolamento n. 3577/1992/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);

VISTO il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento n. 2016/1628/UE del Parlamento europeo del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali;

VISTA la direttiva n. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recepita con il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52;

VISTA la direttiva n. 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti per le navi della navigazione interna, recepita con il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22;

VISTA la direttiva n. 2012/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112;

VISTA la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante la disciplina sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, il quale prevede, tra l'altro, che il richiamato Comando Generale è centro di responsabilità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e provvede all'espletamento di procedure per l'acquisto di unità navali;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

VISTO l'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 novembre 2009, n. 191, che prevede la revisione dei rapporti finanziari fra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, il comma 109, il quale, a partire dall'annualità 2010, esclude le due Province autonome dalla partecipazione alle ripartizioni di risorse dello Stato prevista dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale: *“Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.”*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, l'articolo 1, comma 140, che istituisce il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 di riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al su indicato articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2017, n. 408, che definisce le modalità e le procedure di utilizzo delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, che, in considerazione della ripartizione di quota parte del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, dispone le variazioni contabili per il solo anno 2017;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

VISTE le Linee Guida predisposte dall'Agenzia per la coesione territoriale su “Interventi Materiale Rotabile. Accordo di Partenariato 2014-2020” del 12 maggio 2017;

CONSIDERATO che, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;

CONSIDERATO che i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale possono essere di varia tipologia e che, prevalentemente, possono distinguersi in rotabili per impianti fissi, autobus e natanti;

CONSIDERATO necessario destinare le risorse in parola al rinnovo di unità navali destinate al trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale;

VISTO il Decreto ministeriale n. 52/18, il quale ha stabilito le modalità e le procedure di utilizzo delle risorse stanziato sul "Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" per l'acquisto di unità navali utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale ovvero regionale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 1072 (Legge di Bilancio 2018) che ha previsto risorse pari ad Euro 250.000.000,00 rifinanziando il Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche nel settore trasporti e viabilità;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economie e Finanze n. 19405/19 che ha iscritto in bilancio sul Cap. 7248 P.G. 4 le predette risorse;

CONSIDERATO che le Regioni in sede di Coordinamento hanno rappresentato le difficoltà applicative del DM 52/18 per quanto attiene la garanzia del cofinanziamento posto a loro carico;

TENUTO conto che il cofinanziamento di cui sopra se garantito mediante risorse rese disponibili dagli armatori attualmente esercenti il servizio può generare difficoltà procedurali in merito al vincolo di reversibilità delle unità navali a favore delle Regione competente;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno risolvere le criticità rappresentate dagli enti regionali utilizzando le ulteriori risorse rese disponibili in applicazione del Decreto del Ministro dell'economia e finanze n.19405/19 anche per assicurare la copertura dei costi di fornitura delle unità navali previste nel Decreto ministeriale n. 52/18 a carico delle Regioni e/o degli armatori;

RITENUTO opportuno porre a carico delle Regioni i soli oneri necessari per l'eventuale attualizzazione delle risorse stanziato qualora le stesse siano distribuite su un arco temporale non del tutto coerente con i tempi previsti per l'espletamento delle procedure di realizzazione delle unità navali;

RITENUTO di dover ripartire con i medesimi criteri del Decreto ministeriale n. 52/18 le risorse stanziato sul capitolo 7248 P.G. 4 "Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinare al rinnovo delle flotte per il trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, lagunare e fluviale, pari ad Euro 250.000.000,00 ripartiti per l'arco temporale dal 2020 al 2030, come da allegato 1, parte integrante del presente Decreto e ciò al fine di accelerare le procedure di attivazione degli investimenti;

RITENUTO, altresì, opportuno nel procedere alla ripartizione di Euro 250.000.000,00 tener conto dei servizi di trasporto pubblico eserciti mediante l'utilizzo di unità navali dalla Regione Umbria e dalla Regione Puglia;

CONSIDERATA l'entità limitata dei servizi di cui sopra che non giustifica i tempi istruttori per procedere ad una nuova ripartizione in termini percentuali delle nuove risorse disponibili;

RITENUTO opportuno ripartire le risorse di cui sopra tra la Regione Umbria e la Regione Puglia in relazione alle miglia/KM da percorrere, oggetto di contratto di servizio;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5 del DM 52/2018, è emerso che, in relazione alle peculiari esigenze di servizio, le tipologie di unità navali da acquisire sono riconducibili a piattaforme disomogenee, in funzione delle quali non è possibile conseguire gli auspicati vantaggi in termini di economie di scala;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito dei predetti incontri istruttori, alcune Regioni hanno posto delle riserve, in presenza delle quali, non potendosi procedere ad un'unica gara centralizzata, non risultano conseguibili gli auspicati vantaggi in termini di economie e snellimento del procedimento;

CONSIDERATO inoltre, che per le unità navali per la Regione Umbria e la Regione Puglia, analogamente a quanto già previsto per le unità navali destinate ai servizi lagunari, in relazione alla specificità del servizio, è preferibile procedere direttamente all'acquisto da parte delle Regioni interessate;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2019;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse sul "Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" pari ad Euro 250.000.000,00 per il periodo dal 2020 al 2030.

2. Le procedure di utilizzo delle risorse stanziare sul "Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" pari ad Euro 262.648.951,00 ripartite con il Decreto ministeriale n. 52/18 sono modificate nei termini indicati negli articoli successivi.

Articolo 2 (Procedure di utilizzo delle risorse)

Le procedure attivate in applicazione del decreto ministeriale n. 52/18 sono estese a tutte le risorse di cui all'art. 1 tenendo conto delle integrazioni e delle modifiche di cui agli artt. 2,3,4, 5 e 7 del presente Decreto.

Articolo 3 (Finanziamento, vincoli di destinazione e proprietà dei beni)

1. La quota di cofinanziamento di cui all'art. 3 del DM n. 52/18 è ridotta al 15 per cento.
2. Il cofinanziamento di cui al comma precedente può essere assicurato a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, nel caso in cui le unità navali, le attrezzature e gli

impianti acquistati siano di proprietà della Regione a cui sono assegnati i medesimi contributi o dell'Ente pubblico di interesse regionale competente .

3. Le unità navali, le attrezzature e gli impianti acquistati dagli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono soggette a vincolo di reversibilità e a vincolo di destinazione d'uso per i servizi di trasporto pubblico regionale dell'ente territoriale competente.

Articolo 4 (Attualizzazione)

1. Ciascuna Regione nel caso di cui al comma 2 dell'art. 3, è obbligata, se necessario, a garantire la copertura degli oneri finanziari per l'attualizzazione delle risorse assegnatele con il presente Decreto e con il DM 52/18 qualora la tempistica degli stanziamenti previsti dai Decreti del MEF n. 177410/17 e n. 19405/19, non siano compatibili con i tempi procedurali necessari per la realizzazione ed il varo delle unità navali. Tale obbligazione è regolamentata con successivi atti contabili della Regione stessa in uno con interventi dei Ministeri competenti volti a limitare gli effetti dovuti ai vincoli di stanziamento.

2. Gli esercenti i servizi di TPL che procedono direttamente all'acquisto delle unità navali, delle attrezzature e degli impianti sono obbligati alla copertura degli oneri finanziari per l'attualizzazione delle risorse assegnatele con il presente Decreto e con il DM 52/18 qualora la tempistica degli stanziamenti previsti dai Decreti del MEF n. 177410/17 e n. 19405/19, non siano compatibili con i tempi procedurali necessari per la realizzazione ed il varo delle unità navali.

Articolo 5 (Ripartizione delle risorse)

La ripartizione delle risorse di cui al Decreto MEF 19405/19 è effettuata nei termini riportati nell'Allegato 1 al presente Decreto.

Le risorse di cui all'allegato 1 possono finanziare con le risorse già ripartite con il DM 52/18 un unico programma.

Articolo 6 (Dotazioni minime)

1. Le dotazioni delle unità navali previste all' art. 1 comma 4 del DM 52/18, relativamente agli alloggiamenti bici ed ai servizi igienici, possono essere oggetto di deroga qualora i programmi di esercizio relativi alle unità navali, in considerazione della brevità della tratta coperta o dell'ambito d'uso - specificatamente nella Laguna veneta - siano tali da giustificare l'esclusione.

2. Tale esclusione è estesa agli apparati AIS per le unità inferiori alle 150 ton di stazza lorda se previste da specifiche disposizioni delle capitanerie di porto.

3. Le precedenti esclusioni e deroghe, oltre ad ulteriori ed analoghe sugli impianti di condizionamento, sono estese anche per gli interventi di refitting su mezzi navali esistenti e per le unità navali nuove non "pontate".

Articolo 7 (Procedure concorsuali)

1. Entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni completano l'invio degli atti istruttori necessari per la predisposizione delle procedure concorsuali

ed eventualmente integrano le schede di cui all'allegato 3 del DM 52/2018, a suo tempo inviate, con ulteriori elementi tecnici di approfondimento, elaborati anche a seguito di eventuali interlocuzioni con gli affidatari del servizio di trasporto pubblico locale e/o regionale marittimo.

2. Decorso tale termine, l'istruttoria di cui all'articolo 5 del DM 52/2018 è conclusa sulla base degli elementi comunque acquisiti.

3. Entro il medesimo termine, le Regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del DM 52/2018, per le unità navali di rispettivo interesse, possono formalizzare l'intendimento di procedere autonomamente allo svolgimento delle singole procedure concorsuali, avvalendosi, eventualmente, del Capitolo Tecnico di gara predisposto nell'ambito dell'istruttoria di cui allo stesso articolo 5 del DM 52/2018.

4. Le procedure concorsuali per l'acquisto delle unità navali per le Regioni Umbria e Puglia sono attivate e completate direttamente dalle Regioni interessate, conformemente a quanto previsto dal DM 52/2018 per la Regione Veneto.

IL MINISTRO

ALLEGATO 1

Tabella 1

Distribuzione risorse statali per annualità di stanziamento	
Anno	Finanziamento

2020	10.000.000,00
2021	15.000.000,00
2022	20.000.000,00
2023	30.000.000,00
2024	30.000.000,00
2025	49.000.000,00
2026	20.000.000,00
2027	20.000.000,00
2028	20.000.000,00
2029	15.000.000,00
2030	21.000.000,00

250.000.000,00

Tabella 2

Riparto risorse sulla base quota percentuale di Riparto ex D.M. 52/2018				
Regione	% Riparto	Risorse statali	Quota rinunciata	Quota netta

Friuli V. G.	0,60%	1.497.448,39		
Liguria	0,09%	223.337,08		
Piemonte	0,10%	240.909,01		
Emilia Romagna	0,15%	363.536,57		
Lombardia	1,69%	4.212.703,86		
Lazio	5,30%	13.254.728,36		
Sardegna	5,79%	14.470.515,63		
Toscana	8,28%	20.689.032,75		
Sicilia	27,99%	69.973.422,43	-150.000,00	69.823.422,43
Campania	24,38%	60.962.084,33	-150.000,00	60.812.084,33
Veneto	25,64%	64.112.281,57	-150.000,00	63.962.281,57

Totale

100,00% 250.000.000,00

Tabella 3

Riparto risorse delle Regioni Veneto, Campania e Sicilia a Regioni Umbria e Puglia	
Regione	Risorse statali

Puglia	82.247,00
Umbria	367.753,00

Totale	450.000,00
--------	-------------------